

Nazionale

MEF - Fondo indennizzo risparmiatori

Beneficiari

I risparmiatori ammessi al Fondo sono:

- persone fisiche;
- imprenditori individuali, anche agricoli, e coltivatore diretti;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Nello specifico, possono richiedere l'indennizzo del FIR:

- i risparmiatori in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
- i successori per causa di morte dei risparmiatori che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
- i familiari dei risparmiatori, in particolare coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

Interventi

Il Fondo è dedicato ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di **Euro 1.575.000.000**.

L'indennizzo è determinato nella misura del **30%** del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di **100.000 Euro** per ciascun avente diritto. Dall'ammontare sono detratti gli eventuali importi ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di rimborso o risarcimento.

Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l'indennizzo è determinato nella misura del **95%** del loro costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di **100.000 Euro** per ciascun avente diritto. Anche in questo caso dall'importo sono detratti eventuali altri risarcimenti ricevuti.

Fonte

[Bando](#)

Scadenza

17/02/2020

Link

[Informazioni](#)